



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 209 della seduta del 23 LUG. 2020.

Oggetto: Progetto di Legge: Approvazione Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2019. Proposta al Consiglio Regionale.

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Filippo De Cello (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: Dott. Michele Stefanizzi (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente		<input checked="" type="checkbox"/>
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 63, comma 1,2,4,5,6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 dispone che:
 - " 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.
 - 2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.
(...)
 - 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi, e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20 comma 1.
 - 5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.
 - 6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.
 - 7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:
 - a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;
 - b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi. (...)"
- L'art.11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 precisa che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed elenca i contenuti minimi della relazione stessa;
- l'Amministrazione regionale, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del D.Lgs 118/2011, ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, affiancando la stessa alla contabilità finanziaria a partire dall'anno 2016.

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dalle regole di cui al pareggio di bilancio, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
- ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di

servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale;

- ai sensi dell'art. 77 quater, comma 11, del Decreto Legge n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e del successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, al Rendiconto delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, devono essere allegati i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquidate e devono costituire un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;
- ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dall'esercizio 2014, le Amministrazioni pubbliche allegano alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio l'indicatore della tempestività dei pagamenti;
- ai sensi dell'articolo 42, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, la deliberazione consiliare avente ad oggetto il "Piano di rientro dal disavanzo" deve essere allegata al Bilancio e al Rendiconto costituendone parte integrante.

TENUTO CONTO CHE:

- il valore attuale delle partecipazioni regionali è ottenuto utilizzando il metodo del patrimonio netto e il valore dei fondi afferenti alle società è esplicitato nella relazione sulla gestione allegata al Rendiconto;
- le ultime risultanze definitive della gestione degli Enti del Servizio sanitario regionale afferiscono al preconsuntivo modello CE IV Trimestre 2019;
- le risultanze del bilancio consolidato del sistema sanitario regionale non sono ancora definitive in quanto, detto bilancio, predisposto dalla gestione sanitaria accentrata, deve essere adottato entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale termine è stato prorogato al 31/07/2020 ai sensi della L. 24 aprile 2020, n.27, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n.18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.1, comma 5, primo periodo, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, il Rendiconto generale della Regione è parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- ai sensi dell'art.1, comma 5, terzo periodo, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, la decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale;
- la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 9/2013, ha precisato che *"la pronuncia della Corte dei conti interviene prima dell'approvazione, da parte dell'organo legislativo, della legge sul rendiconto (artt. 38 e 43, r.d. n. 1214/1934; art. 149, r.d.23 maggio 1924, n. 827; art. 38, l.31 dicembre 2009, n. 196). Poiché la finalità primigenia della resa del conto è quella di consentire il controllo politico che il potere legislativo deve esercitare sulla gestione delle pubbliche risorse da parte del governo, l'attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in un rapporto di ausiliarità nei confronti delle assemblee legislative ed è dunque teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso"*.

CONSIDERATO, altresì, che, al fine di consentire l'attività di parifica di cui agli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si ritiene opportuno predisporre, oltre al conto consuntivo redatto in conformità agli schemi di cui all'art.11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, i prospetti contenenti le risultanze della gestione 2019 sia per la parte delle spese che per quella delle entrate declinati per capitoli, e di approvare gli stessi, con il presente atto deliberativo, contestualmente al rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 di cui trattasi.

RAVVISATO che ai sensi dell'articolo 107 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), per le Regioni il termine di adozione dei rendiconti relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, viene differito al 30 giugno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze.

TENUTO CONTO CHE:

- il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio finanziario 2019, se pur avviato dal dipartimento Economia e Finanze nel mese di febbraio 2020, in tempo utile per il rispetto delle scadenze di legge di approvazione del rendiconto, a causa dei forti ritardi accumulati dai dipartimenti regionali nel corso della procedura, si è concluso solo alla fine del mese di giugno;

- in data 26/06/2020 il Dipartimento Economia e Finanze trasmetteva le risultanze della procedura del riaccertamento ordinario al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del relativo parere di legge;
- l'Organo di Revisione della Regione Calabria, dopo una fitta interlocuzione con il Dipartimento Economia e Finanze, con verbale n.38 del 15/07/2020 rilasciava parere favorevole alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019;
- con Deliberazione n.194 del 20/07/2020 la Giunta Regionale ha approvato le risultanze della procedura di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, nonché le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020/2022.

ATTESO CHE per come previsto dall'art.63 commi 8-9-10 e 11 del D.Lgs.118/2011, essendo la procedura del riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla corretta determinazione delle risultanze contabili di cui al Rendiconto di gestione, i suddetti ritardi accumulati nell'ultimazione della stessa hanno comportato conseguenti ripercussioni sul rispetto dei termini di legge per la predisposizione e l'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2019 della Regione Calabria.

TENUTO CONTO, altresì, che al fine di determinare il valore complessivo dei residui attivi e passivi, è stato anche necessario attendere l'esito della ricognizione sulla fondatezza giuridica dei crediti accertati e sul permanere delle posizioni debitorie effettive afferenti agli impegni assunti, tempo per tempo, a valere sui capitoli rientranti nel perimetro sanitario, che è stato comunicato solo in data 8 maggio 2019.

TENUTO CONTO, ancora, che l'art.11 comma 6 let.J del D.Lgs. 118/2011, prevede che nella relazione illustrativa al rendiconto di gestione venga data evidenza degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Regione e i propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

RAVVISATO CHE:

- la procedura di circolarizzazione debiti/crediti di cui alla suddetta normativa è stata avviata dal Dipartimento Economia e Finanze con nota prot. n.47931 del 05/02/2020, indirizzata a tutti i dipartimenti vigilanti, in cui veniva stabilito come termine ultimo per la trasmissione dei prospetti contenenti le diverse posizioni di debito e/o credito, il 10/03/2020.
- stante il mancato rispetto del suddetto termine, il Dipartimento Economia e Finanze provvedeva a richiedere agli enti strumentali e società controllate di trasmettere quanto necessario per la definizione della procedura in questione, e che a seguito di reiterati solleciti si addiveniva alla conclusione delle verifiche sulle posizioni di debito/credito, e al conseguente invio della documentazione necessaria al rilascio dell'asseverazione di legge da parte dell'Organo di Revisione contabile della Regione Calabria, in data 15/07/2020.

RAVVISATO che, giusto verbale n.39 del 22/07/2020, il Collegio dei Revisori della Regione Calabria rilasciava la suddetta asseverazione di legge, con riferimento alle posizioni di debito credito della Regione con i propri enti strumentali e società controllate, per come risultanti alla data del 31/12/2019.

RAVVISATO, altresì, che stante la previsione di legge di cui all'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, in base alla quale "*Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale (...)*", si provvederà all'approvazione del rendiconto consolidato a seguito dell'avvenuta trasmissione delle relative risultanze di gestione da parte del Consiglio regionale.

VISTE:

- la D.G.R. n.192 del 20/07/2020 avente ad oggetto "*Chiusura dei conti per l'anno 2019. Ricognizione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi*".
- la D.G.R. n.193 del 20/07/2020 avente ad oggetto "*Approvazione conto giudiziale del Tesoriere – esercizio finanziario 2019*".
- la D.G.R. n.194 del 20/07/2020 avente ad oggetto "*Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e Entrate e Uscite per conto terzi e partite di giro)*".

VISTI:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

- Il D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge L. 6 agosto 2008, n.133; il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

VISTO il disegno di legge inerente l'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019 e i connessi prospetti redatti ai sensi del D.Lgs 118/2011, nonché i prospetti contenenti le risultanze della gestione 2019 sia per la parte delle spese che per quella delle entrate declinati per capitoli, allegati al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che la presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Dott. Francesco Talarico, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'unito progetto di legge recante "*Approvazione Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2019*", nonché il Rendiconto generale redatto secondo gli schemi di bilancio di cui all'Allegato 10 del D.Lgs 118/2011, corredato dai connessi prospetti e allegati di legge, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare, altresì, i prospetti contenenti le risultanze della gestione 2019 sia per la parte delle spese che per quella delle entrate declinati per capitoli;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva di tutta la documentazione alla stessa allegata, a cura del competente settore del Dipartimento Economia e Finanze, in doppio originale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini dell'esercizio della parifica ex articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n.1214;
- 4) di trasmettere, altresì, la presente deliberazione, a cura del competente settore del Dipartimento Segretariato Generale, in numero una copia, rispettivamente, al Collegio dei revisori dei Conti della Regione Calabria, al fine di consentire il rilascio del previsto parere di legge, nonché al Consiglio regionale per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maurizio Borge

IL PRESIDENTE